

RUOLO DELLA MAGISTRATURA NELLA LOTTA ALLA MAFIA

Ringrazio innanzitutto sentitamente la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Catania ed in particolare il Preside per avermi voluto invitare, in questa sede così qualificata, a dare il mio contributo ad un tema ormai da troppo tempo di scottante e drammatica attualità, ma non ancora dibattuto e analizzato fino in fondo.

Le discussioni e i dibattiti come momento di confronto di idee e di analisi di un fenomeno sociale così pernicioso come la mafia non sono mai troppi. Se condotti con serietà ed obiettività valgono sicuramente ad approfondire la conoscenza collettiva ed a rafforzare, quindi, la coscienza civile nel rifiuto netto e totale della subcultura mafiosa. Non posso quindi che plaudire alla lodevole iniziativa del mondo accademico catanese.

Il tema specifico che mi è stato chiesto di affrontare è quello della lotta alla mafia e del ruolo della magistratura nell'azione di contrasto al fenomeno mafioso.

Dico subito che non intendo riaprire la speciosa - e, tutto sommato inutile - polemica sul potere della Magistratura di lottare la mafia

sembrandomi ovvio che non possa non essere qualificata "lotta" l'azione di contrasto delle Istituzioni nei confronti delle organizzazioni mafiose; e sembrandomi, del pari, scontato che la lotta debba essere condotta nel rispetto rigoroso delle rispettive attribuzioni, pena lo stravolgimento dei principi dello Stato di diritto.

Il vero problema, annebbiato da tanti inutili polveroni, a ben vedere non è nominalistico, ma è di sostanza e di contenuti. Si tratta di individuare e di definire i termini dell'azione di contrasto della magistratura di fronte al fenomeno mafioso nel rispetto dell'ordinamento giuridico e nei limiti delle competenze proprie. Problema, questo, che si inserisce in quello più generale del ruolo stesso della Magistratura nell'assetto complessivo dei pubblici poteri.

Da tempo, purtroppo, assistiamo quasi senza accorgercene alla progressiva dispersione della cultura della giurisdizione ed alla continua erosione dei valori dell'indipendenza ed autonomia della Magistratura; e ciò in conseguenza di una serie di reazioni a catena che, partendo da una certa insofferenza per il magistero penale e dalla forte tentazione dei partiti di occupare anche l'area riservata al potere giudiziario, rischia di scardinare l'assetto costituzionale della divisione dei poteri e

di svuotare di contenuto la giurisdizione.

Certo, non si può sottacere che la Magistratura ha le sue colpe.

Chi mi conosce sa perfettamente che condivido le critiche nei confronti di certi arroccamenti corporativi, di certi richiami formalistici ad un tecnicismo giuridico incurante delle esigenze della società, di certi collateralismi tra taluni Magistrati e determinati gruppi del potere politico.

Tuttavia, tali censurabili atteggiamenti culturali non rappresentano di certo una buona ragione per tentare, profittando della crescente sfiducia dei cittadini nei riguardi della Giustizia, per portare avanti un progetto di delegittimazione della magistratura e di progressivo affievolimento delle garanzie di legalità complessive del sistema, dettate non certamente a beneficio della corporazione dei giudici ma nell'interesse di tutta la collettività.

Il meccanismo di attacchi e di sospetti si è innescato anche e soprattutto nei confronti dei c.d. giudici antimafia.

Ricordo che sono approdato circa 10 anni fa all'Ufficio Istruzione di Palermo, di una città già allora epicentro riconosciuto della criminalità mafiosa, e mi sono trovato in un clima di desolante stagnazione.

Gli organismi di polizia provati dagli assassini dei loro uomini migliori, stentavano a

riorganizzarsi ed a riprendere vigore; la magistratura, colpita dalla feroce ed emblematica eliminazione di suoi integerrimi esponenti, appariva intimidita ed impotente di fronte al dilagare dello strapotere di "Cosa Nostra". Sembrava smarrita la memoria storica delle conoscenze del fenomeno mafioso acquisite in tanti anni di proficuo lavoro, mentre le organizzazioni mafiose continuavano, pressochè indisturbate, a gestire i loro traffici illeciti più lucrosi, tra cui il traffico di stupefacenti ed il contrabbando di tabacchi.

Bisognava ripartire quasi da zero, armandosi di buona volontà, di determinazione e di un pizzico di fantasia per immaginare nuove e più efficaci strategie investigative. Il rinnovato impegno delle strutture giudiziarie, però, anzichè risvegliare le speranze collettive, faceva lievitare un'ostilità crescente di determinati settori della società ed anche di uomini delle Istituzioni; riscuoteva però l'attenzione ed il consenso di larghi strati dell'opinione pubblica, anche siciliana, che guardava con speranza e con fiducia allo sforzo di alcuni magistrati impegnati in un immenso compito.

Tante furono le critiche che si abatterono sui c.d. giudici antimafia. Di queste una merita di essere ricordata, perchè investe il ruolo stesso del Magistrato e perchè, ampiamente strumentalizzata ed

abilmente enfatizzata, è riuscita ad ingenerare tra gli addetti ai lavori, remore e perplessità sulla legittimità delle iniziative giudiziarie.

Intendo riferirmi all'accusa che la magistratura aveva accresciuto l'incisività del suo intervento a prezzo di uno stravolgimento del ruolo istituzionale del giudice e, in particolare, del Giudice Istruttore. In altri termini, il giudice che, anziché rimanere passivo destinatario del rapporto di polizia, agiva come soggetto attivo delle indagini, sia attraverso un'azione di effettivo impulso e direzione delle investigazioni di polizia, sia attraverso il compimento in prima persona di attività istruttorie, si comportava come un investigatore così provocando una inammissibile commistione di ruolo con gli organismi di polizia giudiziaria.

Tali critiche, a mio avviso, erano assolutamente infondate e ritengo al riguardo di dovere spendere qualche parola anche in questa sede perché erano sintomatiche di un certo modo di concepire il ruolo del Magistrato nel processo penale in aperta contraddizione con il dettato costituzionale.

Come ho ricordato altre volte, l'abrogato codice di procedura penale prevedeva, all'art.1, che il Procuratore della Repubblica iniziasse l'azione penale - oltre che a seguito di rapporto, referto o denuncia - anche per effetto di qualsiasi altra notizia di reato, comunque acquisita. Mi domandavo allora, e mi chiedo

tuttora, se fosse istituzionalmente più corretto l'atteggiamento di quel Procuratore della Repubblica che attendeva inoperoso il rapporto di polizia giudiziaria per avviare l'inizio dell'azione penale anziché di quello che, a prescindere delle iniziative della polizia giudiziaria (che potevano anche tardare), avviava le indagini tutte le volte che, comunque, veniva a conoscenza di fatti che potevano concretare reati perseguibili di Ufficio. E mi domando, ancora oggi, se questo secondo atteggiamento non era quello maggiormente aderente allo spirito, oltre che alla lettera, della Costituzione, in presenza del principio della obbligatorietà dell'azione penale, costituzionalmente garantito, e nella perdurante e sostanziale inattuazione dall'art. 109 della Costituzione, secondo cui l'Autorità Giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Nè la situazione era diversa per il Giudice Istruttore che, a mente dell'art. 299 stesso codice, aveva l'obbligo di compiere tutti gli atti necessari per l'accertamento della verità.

Perchè, quindi, meravigliarsi se, di fronte ad un fenomeno criminale straordinariamente complesso come quello delle organizzazioni mafiose, gli accertamenti venivano coordinati dal magistrato istruttore con il vantaggio di evitare dispersioni di energie e sovrapposizioni di investigazioni, oltre che

di utilizzare al meglio le specifiche attitudini dei diversi corpi di polizia?

Non bisogna dimenticare, fra l'altro, che nei procedimenti per reati associativi l'inquirente quasi sempre ha il compito di operare non su di un fatto storicamente esaurito ma su una realtà in atto, tutt'altro che statica e conclusa. Ciò comporta che l'attività investigativa finisce inevitabilmente per influire sulle stesse dinamiche interne delle organizzazioni mafiose ed al contempo ne è condizionata dovendo adeguarsi ai mutamenti che, nel corso delle indagini, intervengono in seno alle organizzazioni stesse.

Dal che la necessità di una attenta analisi delle evoluzioni del fenomeno implicante un collegamento operativo continuo tra polizia giudiziaria e magistratura ed un coordinamento delle indagini da parte del magistrato inquirente che svolge funzioni sue proprie attribuitegli dalla legge.

Del tutto infondate erano quindi le accuse di iperattivismo e di prevaricazione rivolte al G.I. così come infondata era l'accusa di avere smarrito la terzietà del giudice.

Non è mia intenzione negare che errori o eccessi possano esserci stati da parte di taluni magistrati inquirenti; quegli errori e quegli eccessi, se vi sono stati rimangono tali. Rifiuto però le inammissibili generalizzazioni e soprattutto non

condivido quel falso concetto di terzietà che ha conferito una parvenza di legittimazione alle critiche indiscriminate.

E' fuori di dubbio infatti che la "terzietà" non riguarda l'attività del Pubblico Ministero e, soprattutto, del Giudice Istruttore.

In un processo penale di tipo inquisitorio, quale indubbiamente era quello previsto dal codice abrogato, al Giudice Istruttore incombe l'obbligo di ricercare direttamente i mezzi di prova per accertare la fondatezza dell'accusa, senza essere in alcun modo vincolato dalle iniziative e dalle richieste delle parti. Se così è, parlare di terzietà del giudice nella fase di acquisizione delle prove è un non-senso essendo riservata la valutazione delle prove, superato il vaglio istruttorio, all'organo realmente terzo e, cioè, al giudice del dibattimento.

Si può - e, a mio avviso, si deve dissentire da un siffatto modello processuale poco compatibile con un ordinamento democratico; ma non lo si può presentare come diverso da quello che è per potere gridare allo stravolgimento del sistema, quando invece viene attuato rigorosamente.

Ed è veramente singolare che, anziché porre l'accento sulla necessità di modernizzare il sistema, si sia preferito additare al pubblico ludibrio quei magistrati che, in piena aderenza ai poteri loro

assegnati dalla legge, cercavano di far funzionare al meglio la macchina giudiziaria così soddisfacendo una domanda di giustizia che, soprattutto in tema di criminalità organizzata, sarà ed è già sempre più corale e pressante.

Come non ricordare, che è stata bollata come "supplenza" da parte della Magistratura un'attività antimafia che, in quanto diretta all'accertamento di reati, era non solo legittima ma anche doverosa? E come non ricordare che alcuni hanno avuto il coraggio di accostare un'attività repressiva svolta nel pieno rispetto delle leggi a quella del prefetto Mori nel periodo fascista?

Tante altre critiche sono piovute addosso ai magistrati che si occupavano di inchieste di mafia. Basterebbe ricordare le disinvolute generalizzazioni su pretese scorrettezze nella gestione dei c.d. "pentiti"; quelle sui c.d. professionisti dell'antimafia; quelle sulle creazioni dei maxi-processi, come se fossero una invenzione dei magistrati piuttosto che la conseguenza, se si vuole perversa, della normativa sulla connessione dei procedimenti e di una realtà criminosa di dimensioni inusitate; quelle sull'uso delle scorte, che hanno indotto tanti illustri opinionisti anziché a stigmatizzare gli eccessi nella assegnazione della protezione a chi non correva rischi reali, a guardare con insofferenza tutta la categoria dei magistrati e, specialmente, quelli maggiormente esposti a rischio.

Le conseguenze di tanti martellanti attacchi non potevano che essere perniciose, sia sul piano della resa complessiva del servizio giustizia sia sul piano della reazione emotiva individuale finendo con l'affievolire l'impegno e lo spirito di sacrificio che avevano animato tanti magistrati.

Di fatto, questo clima tangibile di ostilità ha contribuito, mi auguro inconsapevolmente, a delegittimare la Magistratura ed a creare confusione e disorientamento in quella stessa opinione pubblica che con tanto slancio aveva sostenuto l'impegno antimafia.

In questa atmosfera di oggettiva debolezza, di attacchi esterni e di crisi interna, è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale da più parti invocato come la panacea di tutti i mali della giustizia. Ci si è accorti ben presto però, che le tanto declamate virtù taumaturgiche del Cod. Vassalli erano soltanto false credenze sicchè dal più esasperato ottimismo si è piombati nel volgere di pochi mesi nel più nero pessimismo riversando sul nuovo codice tutte le colpe della crisi della giustizia.

Alla razionalità e alla ponderazione si è preferita la protesta irrazionale e, così come nel passato si esorcizzavano i mali della giustizia imputando tutti i guasti ai giudici-sceriffo, oggi si demonizza il nuovo codice.

Io non sono tra quelli che hanno inneggiato

ai poteri miracolistici del processo accusatorio né sono tra quelli che guardano con pessimismo alla riforma.

Sono anzitutto convinto che sia stato fonte di gravi inconvenienti l'entrata in vigore del nuovo codice in una situazione di carenza di mezzi e di strutture, umane e materiali, a dir poco impressionante. Evidentemente, nelle sedi competenti si è ritenuta questa scelta inevitabile ed anzi opportuna visto che nel nostro Paese solo di fronte all'improrogabilità ed all'ineludibilità dei problemi il potere politico interviene a porvi rimedio.

Le conseguenze devastanti per la stessa credibilità della giustizia sono sotto gli occhi di tutti: ulteriori ritardi nell'approntamento di mezzi e di strutture sarebbero senza dubbio esiziali per un macchina giudiziaria che si dibatte già tra mille difficoltà.

Tuttavia, sarebbe un grave errore attribuire i guasti attuali del sistema giudiziario al nuovo codice. I malanni che affliggono la giustizia sono profondi e complessi e vengono da lontano e il nuovo codice li ha soltanto messi a nudo facendoli esplodere ed ha agito da acceleratore di una crisi sommersa.

Numerosi - è vero - sono i problemi indotti dal nuovo codice; i più eclatanti riguardano principalmente l'azione del P.M., vero motore del processo penale che per assolvere efficacemente al suo

ruolo di parte deve potere agire con agibilità e celerità svincolato da pastoie burocratiche. Nella articolazione del sistema, però non è ancora così. Il nuovo impianto processuale, forse per reazione al vecchio, risente di un eccesso di garantismo meramente formale che appesantisce, talora in modo intollerabile, la conduzione delle indagini e la celebrazione dei processi, specie nell'attuale stato di carenza dei mezzi e di insufficienza di organici. Sono pertanto auspicabili taluni ritocchi ed aggiustamenti a singoli istituti che, senza snaturare i principi cardine del nuovo processo, sburocraticizzino il sistema rendendo più fluida e produttiva l'azione della Magistratura e del P.M. in particolare. Così come appare necessario rivedere il principio della partecipazione obbligatoria del P.M. alle udienze del G.I.P. per incombenze non essenziali che finiscono per assorbire buona parte dell'attività degli Uffici di Procura. E' soprattutto indispensabile una sostanziale deflazione dei reati mediante l'eliminazione di talune ipotesi criminose più vicine all'illecito civile e amministrativo, invertendo quella tendenza alla criminalizzazione di illeciti minimali che ha finora caratterizzato la nostra legislazione come rimedio all'inefficienza della P.A.. Si consentirà così al P.M. di dedicarsi alla persecuzione della vera criminalità, e soprattutto di quella organizzata.

Mi sento, però, di ribadire che la riforma nel suo complesso è valida e che sui principi ispiratori non si può più tornare indietro. Occorre quindi respingere i tentativi, che vedo avanzare in forma strisciante, di restaurare sotto mentite spoglie certe impostazioni e certe abitudini del passato. Mi riferisco, in particolare, ai ritocchi, patrocinati da taluni, in direzione della riproposizione di una sorta di figura del Giudice Istruttore ed alle proposte di ridefinizione del P.M. in termini di organi di giustizia piuttosto che di parte processuale.

In un processo autenticamente accusatorio, il P.M. deve essere collocato nel ruolo di parte senza ibridismi di sorta, e proprio questa sua connotazione lo pone nelle condizioni migliori per compiere, efficacemente e in tutta riservatezza, le sue indagini, anche le più complesse.

Il vero nodo che richiede una rapida ed accorta soluzione è quella del raccordo del nuovo codice con l'ordinamento preesistente.

Il vecchio rito, nel bene e nel male, era funzionale ad un sistema giudiziario e normativo formatosi nel tempo. La sostituzione del vecchio col nuovo, ispirato a principi del tutto diversi, impone necessariamente un intervento armonizzatore con il complesso normativo preesistente, ad oggi appena avviato con l'emanazione di disposizioni di coordinamento, e la creazione di nuove norme che

consentano la piena realizzazione dell'interesse punitivo statale attraverso il nuovo strumento processuale. A tal riguardo è imprescindibile l'esigenza di una legge a tutela dei c.d. "pentiti", i quali in un processo penale che giustamente privilegia la prova orale e, comunque, quella diretta rispetto alla prova indiziaria sono più che mai esposti a intimidazioni e vendette.

Per altro verso va tenuto ben presente che un processo di tipo accusatorio è esattamente agli antipodi rispetto a quella che finora è stata la pratica giudiziaria nel nostro Paese. Il centro motore delle indagini ed il coordinatore responsabile della polizia giudiziaria è ormai il P.M. dotato di una nuova identità che postula una diversa attrezzatura mentale e culturale, una nuova professionalità: non più giudice sui generis e sotto mentite spoglie, ma investigatore a pieno titolo e a stretto contatto con gli organismi di Polizia e con poteri effettivi di direzione e coordinamento delle indagini.

E' prevedibile che a breve entrerà in vigore la nuova legge antidroga che, nella parte concernente la repressione del traffico di stupefacenti, introduce alcuni strumenti investigativi, già utilizzati con successo in altri Paesi.

Mi riferisco soprattutto alla "consegna controllata" della droga e "all'agente sotto

copertura". La prima previsione consente, in sintesi, agli ufficiali di polizia giudiziaria, previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, di non procedere all'immediato sequestro di una partita di stupefacenti in transito nel territorio italiano e all'arresto dei corrieri, ma di tenere sotto controllo il percorso della droga allo scopo di potere individuare i destinatari e di risalire, attraverso gli ultimi anelli della catena di distribuzione, ai gangli direzionali del traffico di stupefacenti.

In questa stessa ottica si inquadra l'istituto dell'agente sotto copertura che dà facoltà agli ufficiali di P.G., sempre previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, di spacciarsi per criminali e di entrare in contatto coi trafficanti di stupefacenti in modo da potere carpire informazioni utili per le indagini, altrimenti difficilmente acquisibili.

Ora, a parte alcune riserve sulla stessa tecnica di formulazione delle norme, c'è da chiedersi come potranno funzionare efficacemente questi istituti senza il supporto di una adeguata organizzazione giudiziaria degli Uffici del P.M. e senza una chiara normativa di coordinamento dell'attività dei suddetti Uffici.

Infatti, quanto alle consegne controllate, mi domando che cosa potrebbe succedere nel caso in cui la polizia giudiziaria, avuta notizia dell'ingresso di una

partita di droga in Italia, non sia a conoscenza della destinazione finale nè sappia se la droga sia soltanto in transito in Italia e diretta all'estero. In ipotesi del genere i rigidi criteri di competenza territoriale di cui all'art. 371 del nuovo codice di procedura penale, che prevede un collegamento delle indagini fra gli Uffici del P.M. meramente spontaneo e affidato alla buona volontà dei singoli, si rivelano inadeguati a scongiurare i rischi di errori nella individuazione del P.M. competente a concedere l'autorizzazione prescritta; senza dire che le disarmonie nelle strategie di indagine fra i vari uffici potranno essere elevate e determinare una minore efficacia nell'azione repressiva.

Si può facilmente immaginare cosa potrebbe verificarsi, ad esempio, per una partita di stupefacenti sbarcata in Sicilia e destinata ai mercati dell'Italia settentrionale. Il P.M. di un determinato circondario interessato al passaggio della droga potrà ritenere opportuno autorizzare il transito mentre il P.M. di altro circondario, attraversato dall'itinerario della droga, potrà intervenire ordinando il sequestro dello stupefacente e l'arresto dei corrieri, all'insaputa ed anche nonostante il dissenso dei colleghi di altri Uffici. Andando poi ancora più a monte, c'è da chiedersi se non nuoce alla necessaria riservatezza delle indagini, il fatto che tanti Uffici

del P.M., quanti sono i circondari di Tribunale toccati dal transito della droga ne dovranno essere informati e, per converso, se sia giuridicamente legittimo l'obbligo di informarne solo uno, individuato, ovviamente, dalla polizia giudiziaria sulla base di criteri che non è dato stabilire prima.

Problemi ancor più seri comporterà l'innesto nel nostro sistema penale dell'istituto dell'agente sottocopertura.

Siffatto strumento investigativo, altrove in uso con successo da tempo, è assolutamente nuovo per la legislazione italiana e viene confuso talora con un altro sistema di indagine, già collaudato, che utilizza soggetti inseriti ed operanti nelle organizzazioni criminali per acquisire informazioni utili su quella stessa o su altre organizzazioni criminose.

Negli U.S.A. gli agenti sotto copertura, pur di raggiungere risultati utili per le indagini, possono anche commettere impunemente reati. Proprio recentemente un agente del F.B.I. ha reso possibile una brillante operazione di polizia perchè era riuscito ad acquistare la fiducia di "Cosa Nostra" americana, lavorando per lunghi anni con membri autorevoli della stessa e commettendo, regolarmente autorizzato dagli Uffici del P.M., non pochi reati comuni nell'interesse dell'organizzazione criminale fra cui il traffico di stupefacenti.

direttive di azione. In altri Paesi è previsto un duro addestramento anche psicologico (antistress) sia per l'agente sottocopertura sia per il personale degli uffici del P.M.; di ciò, in Italia, ancora non si sente nemmeno parlare a tutto discapito ovviamente di quella che potrà essere la resa dell'indagine. E ciò serve a fornire un'ulteriore dimostrazione che le riforme legislative, se non accompagnate da adeguati supporti di strutture e di professionalità, rischiano di vanificare le migliori intenzioni del legislatore e, cosa ancora più inaccettabile, finiscono con lo scaricare le colpe dell'inevitabile insuccesso sulle spalle degli apparati repressivi con ulteriore discredito delle istituzioni.

Non si può invocare a gran voce un processo di tipo accusatorio e non accettare che ciò comporta trasformazioni di vasta portata nelle strutture stesse dell'Ordinamento Giudiziario e, soprattutto, nell'organizzazione dell'Ufficio del P.M., vera chiave di volta per il funzionamento del nuovo processo. Un P.M. che sia - come deve essere - autenticamente parte senza alcun residuo di poteri giurisdizionali, per svolgere in modo efficace il suo ruolo deve rispondere a criteri di efficienza e di professionalità che sono nettamente diversi da quelli del giudice terzo ed imparziale; e mi stupisce che una verità così elementare fatichi a farsi strada nella cultura del nostro Paese, determinando remore e ritardi

nell'apprestamento delle necessarie riforme strutturali. Proprio le preoccupazioni per l'autonomia e l'indipendenza della Magistratura dovrebbero far comprendere che questi beni preziosi per tutta la collettività devono necessariamente essere tutelati in modo diverso per il P.M. e per il giudice.

Mi sembra, invece, di assistere ad un fenomeno preoccupante: quello, cioè, dei tentativi sempre più scoperti di ricondurre le novità della riforma nell'alveo degli schemi vecchi e, ormai, obsoleti con conseguenze devastanti. E mi preoccupa ancor più di notare questi atteggiamenti conservatori anche negli ambienti che più dovrebbero essere ricettivi alle novità e che, anzi, avevano invocato giustamente il nuovo processo come autentica conquista di civiltà.

Io credo che bisognerà ridiscutere ed approfondire tutti i vecchi problemi di sempre; i criteri di addestramento e aggiornamento professionale del P.M., la stessa unicità delle carriere con quella dei giudici, i criteri di valutazione e di progressione in carriera, il conferimento degli incarichi direttivi e la eventuale temporaneità degli stessi; la personalizzazione o meno degli Uffici del P.M.; i controlli istituzionali e le correlative responsabilità dei magistrati. Non possono esistere argomenti-tabù e difese quasi sacrali di istituti, come ad esempio

quello dell'obbligatorietà dell'azione penale. Tutto va ridiscusso per verificarne la perdurante validità e rispondenza alle esigenze fondamentali di libertà e uguaglianza che ne avevano consigliato a suo tempo l'introduzione nella Costituzione.

Mi rendo conto che questi argomenti sono di particolare complessità. Ma è giunto ormai il tempo di affrontarli, di cominciare a parlarne. E nella consapevolezza, che dal modo in cui questi problemi saranno risolti dipenderà il ruolo della Magistratura nella lotta alla mafia e, in genere, alla criminalità organizzata.

La lotta al crimine organizzato è un nodo di fondamentale importanza per la stessa stabilità della democrazia e ciò, tuttora, non viene recepito nei suoi termini reali. Ci si attarda su questioni non essenziali o, peggio, si tentano scorciatoie controproducenti e non si comprende che nella lotta alla mafia, è, senza dubbio, essenziale rimuovere le cause economiche e sociali ma che non meno importante è ristabilire l'autorità dello Stato, in tutte le sue articolazioni, in intere regioni in cui finora lo stesso non ha fatto sentire la sua presenza.

Garantire la legalità - e cioè la punizione dei colpevoli dopo un giusto processo - sarà una conquista autenticamente rivoluzionaria in terre in cui finora l'illegalità è stata la regola di vita.

L'Italia sta avviandosi al traguardo ormai

prossimo dell'abbattimento delle frontiere nell'Europa comunitaria, in condizioni, per quanto attiene all'ordine pubblico, nettamente peggiori rispetto a quelle di altri Paesi. Ciò non è tollerabile e sarà fonte di gravi problemi con i partners europei.

E' possibile, tuttavia, ed in tempi relativamente brevi, ridurre la piaga della criminalità organizzata a proporzioni accettabili per un Paese moderno. A patto, però, che si creino tutte le condizioni di strutture, di professionalità e ordinamentali affinché il P.M. possa svolgere con efficacia il suo ruolo trainante nell'azione di contrasto della criminalità. La posta in gioco è alta per la sopravvivenza stessa delle istituzioni democratiche. La sfida, con il contributo di tutti, ciascuno per la sua parte, deve essere vinta.

Catania, 12 maggio 1990.

GIOVANNI FALCONE